

Mediolanum Capitale

Casa e Famiglia

SEZIONE CASA - AMBITO CONTENUTO

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE

Contenuto - Incendio all risks

Assistenza all'abitazione

(Garanzie base obbligatorie)

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA

Contenuto - Furto

(Garanzia aggiuntiva opzionale)

Edizione 23/05/2025

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Chiari e Comprensibili Ed. 2024" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA.

È un prodotto di

Retro di copertina

INDICE

	GLOSSARIO	6/23
	CHE COSA È ASSICURATO?	9/23
	Art. 1. Chi e cosa può essere assicurato	9/23
	Art. 2. Garanzie previste e somme massime pagabili (i massimali)	9/23
	Art. 2.1. Garanzia Contenuto - Incendio all risks (garanzia base obbligatoria).....	10/23
	Art. 2.2. Garanzia Assistenza all'abitazione (sempre inclusa).....	11/23
	CHE COSA NON È ASSICURATO?	13/23
	Art. 3. Cosa e chi non può essere assicurato.....	13/23
	CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	13/23
	Art. 4. Casi in cui si riduce l'indennizzo per la garanzia Contenuto - Incendio all risks	13/23
	Art. 5. Dove sono valide le garanzie	13/23
	Art. 6. Casi in cui non si ha diritto all'indennizzo (le esclusioni)	13/23
	Art. 6.1. Esclusioni per la garanzia Contenuto - Incendio all risks.....	13/23
	Art. 6.2. Esclusioni per la garanzia Assistenza all'abitazione.....	14/23
	CHE OBBLIGHI HO?	15/23
	Art. 7. Cosa fare quando si verifica il sinistro (la denuncia del sinistro)	15/23
	Art. 7.1. Garanzia Contenuto - Incendio all risks.....	15/23
	Art. 7.2. Garanzia Assistenza all'abitazione.....	16/23
	Art. 8. Obblighi della persona assicurata in caso di sinistro per la garanzia Contenuto - Incendio all risks ...	16
	Art. 9. Come la Compagnia valuta, quantifica e liquida il sinistro per la garanzia Contenuto - Incendio all risks.....	17/23
	QUANDO E COME DEVO PAGARE?	19/23
	Art. 10. Offerta "2 tetti"	19/23
	NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA CONTENUTO - FURTO	
	CHE COSA È ASSICURATO?	20/23
	Art. 11. Cosa può essere assicurato.....	20/23
	Art. 12. Garanzia prevista e somme massime pagabili.....	20/23
	CHE COSA NON È ASSICURATO?	22/23
	Art. 13. Cosa non può essere assicurato	22/23
	CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	22/23
	Art. 14. Casi in cui si riduce l'indennizzo	22/23
	Art. 15. Dove è valida la garanzia	22/23
	Art. 16. Casi in cui non si ha diritto all'indennizzo	22/23
	CHE OBBLIGHI HO?	23/23
	Art. 17. Cosa fare quando si verifica il sinistro (la denuncia del sinistro)	23/23



GLOSSARIO

Riportiamo le definizioni dei termini utilizzati e che ritrova scritti in Corsivo in queste Condizioni di Assicurazione. Tutte s'intendono sia al singolare sia al plurale.

Allagamento

Quando un luogo di solito asciutto si riempie d'acqua in modo anomalo, spesso a causa di piogge intense. Non deve essere causato da rottura di tubi dell'impianto o da infiltrazioni del terreno.

Alluvione

L'allagamento temporaneo di aree che di solito non sono coperte d'acqua. Può essere provocata da fiumi, torrenti, canali, laghi e, per le zone costiere, dal mare.

Casa

L'intera costruzione edile (o una sua parte) che si trova sul territorio italiano (ad esclusione, quindi, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano). Deve essere registrata al catasto come abitazione civile, con destinazione urbanistica d'uso residenziale (ad esclusione delle locazioni brevi), e può essere:

- un appartamento, cioè una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno, costituita da una parte di fabbricato, posto al piano seminterrato, terra, rialzato, primo piano o superiore;
- una villetta a schiera o plurifamiliare, cioè una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una porzione del fabbricato complessivo;
- una villa indipendente, cioè una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione.

Sono compresi: fissi e infissi, le fondamenta o opere interrato; pannelli solari (termici e fotovoltaici, escluse le batterie), sanitari, caldaie, stufe a pellet, scaldabagni, condizionatori a muro; tinteggiature e rivestimenti, affreschi, controsoffittature e simili, statue (tutti se non hanno valore artistico); tende parasole fisse esterne, pertinenze (cioè locali come cantine, terrazze, balconi, porticati, soffitti, box sia uniti che separati dalla casa, tutti a condizione che siano indicati a catasto come una sua parte), giardini e parchi, piscine e campi da gioco, recinzioni, cancelli, strutture di sostegno, lastre fisse su porte, finestre, vetrate e pareti; impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni che devono essere considerati immobili per natura e destinazione (ma non gli impianti d'allarme e antincendio). Se si assicura una sola parte di un condominio (ad es. uno o più appartamenti), sono comprese le relative quote millesimali di proprietà comune. La casa per poter essere assicurata deve:

- essere destinata per almeno 2/3 della superficie come abitazione civile o uffici/studi professionali (nel calcolo della superficie abitativa sono compresi box, cantine, garage condominiali e sottotetti non praticabili);
- essere costruita con muri e colonne, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. I solai e le travi del tetto, nonché rivestimenti e isolanti, possono essere di qualsiasi materiale ma solo se attaccati a strutture in mattoni o in altri materiali incombustibili;
- non essere abusiva e avere conformità urbanistica o edilizia e catastale.

Se la casa fa parte di una costruzione più grande, tutta la costruzione deve rispettare i requisiti sopra indicati.

Cassaforte (o armadio corazzato)

Mobile con pareti e battenti di adeguato spessore, costruito con materiali specifici ed accorgimenti di difesa, che diventano un unico blocco, in grado di opporre una valida resistenza allo scasso. Deve pesare almeno 200 kg o avere un apposito sistema di fissaggio nel muro in cui è incassato in modo da non poter essere sfilato senza demolire il muro.

Compagnia

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa.

Contenuto

Mobilio, arredo e quanto serve per uso domestico e personale, che si trova all'interno di una casa. Sono ad esempio compresi: abbigliamento, scorte di cibo, apparecchi elettrici ed elettronici, impianti di prevenzione, d'allarme e antincendio, lastre stabilmente collocate su vetrine, mensole e mobili, tappeti, oggetti d'arte e d'antiquariato, gioielli, raccolte e collezioni. Non comprende invece per esempio esclusi: animali e auto, barche e i relativi accessori, anche se fissati a questi veicoli.

Contraente



Chi stipula il contratto di assicurazione per proteggere sé stesso e/o altre persone; può gestire il contratto e ha obblighi e diritti (ad esempio chiedere che non venga rinnovato).

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si propaga da solo con elevata velocità.

Estorsione

Costringere qualcuno a fare o non fare qualcosa (ad esempio consegnargli soldi o oggetti) con minacce o violenza per ottenere un ingiusto guadagno per sé o per qualcun altro, come previsto dal Codice Penale.

Famiglia (del contraente)

I membri della famiglia del contraente che convivono con il contraente stesso e compaiono sul suo certificato di "stato di famiglia", quando si verifica un sinistro. Consideriamo membri della famiglia anche i conviventi "more uxorio" (cioè che vivono con il contraente come se fossero marito e moglie pur non essendo sposati) e i figli fiscalmente a carico del contraente anche se non convivono con lui.

Furto

Impossessarsi di un oggetto di un'altra persona, sottraendoglielo, per ottenere un profitto per sé o per qualcun altro, come previsto dal Codice Penale.

Gioielli

Oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e coltivate, coralli e relative raccolte e collezioni, orologi da polso e da taschino; gli orologi possono essere anche di metallo non prezioso se hanno un valore di mercato superiore a € 4.000.

Guasto

Mancato funzionamento o rottura di impianti fissi (ad esempio impianti idrici, igienici e elettrici).

Incendio

Fuoco violento e distruttivo che si verifica quando uno o più oggetti vengono bruciati da fiamme al di fuori di un luogo appropriato; può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma che la Compagnia deve pagare a una persona assicurata in caso di sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle singole garanzie.

Massimale

La somma massima dovuta dalla Compagnia alla persona assicurata in caso di sinistro.

Materiale incombustibile

Sostanze e prodotti che non bruciano alla temperatura di 750° (ad esempio calcestruzzo, cemento, minerali, vetro e ceramica).

Mezzi di chiusura e protezione

Elementi che sono posti a difesa o chiusura dei locali della casa in cui si trova il contenuto. Includono ad esempio: muri, porte, portefinestre, finestre, lucernari, vetrate, tapparelle, persiane, inferriate, serrande, saracinesche, serrature, lucchetti, catenacci, vetro e altro materiale trasparente, impianti antifurto, sistemi e dispositivi di controllo o sorveglianza. Non sono compresi invece, ad esempio, le recinzioni e i relativi cancelli.

Modulo di proposta

Il modulo della Compagnia che deve essere compilato e firmato per chiedere di essere protetti con la Polizza "Mediolanum Capitale Casa e Famiglia", contiene informazioni e dichiarazioni rilevanti per la validità della polizza stessa.

Perito

Esperto che può essere incaricato di svolgere un accertamento tecnico (la cosiddetta perizia). In una controversia questo incarico può essere dato da una delle parti (si chiama consulente tecnico di parte, CTP) oppure dal giudice (si chiama consulente tecnico d'ufficio, CTU).

Persona assicurata



Chi è protetto con le coperture assicurative offerte nell'ambito Contenuto perché è proprietario o affittuario di una casa assicurata. Fino a quando la Compagnia non comunica l'attivazione della polizza la definiamo assicurando. Può coincidere con il contraente.

Polizza (contratto di)

Il contratto con cui una compagnia di assicurazione, a fronte del pagamento di una somma prestabilita (il premio), si fa carico della copertura di un rischio al posto della persona assicurata e si obbliga a pagarle l'indennizzo previsto dal contratto stesso se si verifica un evento dannoso (il sinistro).

Premio

La somma di denaro che è necessario versare alla Compagnia per avere le coperture assicurative previste dalla polizza.

Rapina

Portare via un oggetto di un'altra persona, con minacce o violenza, per impossessarsene in modo ingiusto e ottenerne un guadagno per sé o per qualcun altro, come previsto dal Codice Penale. Deve verificarsi dentro la casa, anche se le persone che la subiscono erano all'esterno e vengono portate all'interno con la forza.

Scoppio

Improvvisa rottura di contenitori dovuta a pressione eccessiva dei liquidi contenuti negli stessi che non produce gas e vapori (non è quindi un'esplosione). Gli effetti del gelo e del cosiddetto "colpo d'ariete" (in quest'ultimo l'aumento della pressione è di solito dovuto alla chiusura di una valvola) non sono considerati uno scoppio.

Sinistro

L'evento dannoso al verificarsi del quale è prestata la copertura assicurativa, se ricorrono le condizioni previste dalla polizza.

Struttura organizzativa

La struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. (società del gruppo assicurativo IMA Italia Assistance), composta da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, che la persona assicurata può chiamare al telefono tutti i giorni dell'anno. Organizza e fornisce le prestazioni di assistenza previste dalla polizza.

Valore di ricostruzione a nuovo

Stima della spesa necessaria per ricostruire l'intera casa come nuova. È fatta sulla base di alcune informazioni sulla casa fornite dal contraente, quando compila il modulo di proposta, come: tipologia, metri quadri (comprese le pertinenze), classificazione (ad esempio residenza di lusso), posizione e provincia in cui si trova.



Questo documento contiene le norme specifiche che regolano le garanzie della sezione Casa - Ambito Contenuto e deve essere letto insieme alle "Norme generali che regolano la polizza", di cui è un'integrazione indispensabile perché completa le previsioni contrattuali per le relative garanzie.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE CONTENUTO - INCENDIO ALL RISKS e ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE (garanzie base obbligatorie)



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1. Chi e cosa può essere assicurato

L'ambito Immobili, della sezione Casa, può essere scelto dal proprietario, o da chi ci vive in affitto, per proteggere gli oggetti contenuti in una *Casa* (il *Contenuto*) che, oltre alle caratteristiche descritte nel glossario:

- si trova sul territorio italiano (ad esclusione, quindi, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano);
- è destinata per almeno 2/3 della superficie ad abitazione civile o uffici/studi professionali anche con destinazione d'uso differente (nel calcolo della superficie abitativa sono compresi box, cantine, garage condominiali e sottotetti non praticabili);
- è costruita con muri e colonne, pareti esterne e manto del tetto in *Materiale incombustibile*. I solai e le travi del tetto, nonché rivestimenti e isolanti, possono essere di qualsiasi materiale ma solo se attaccati a strutture in mattoni o in altri materiali incombustibili;
- non è abusiva e ha conformità urbanistica o edilizia e catastale.

Inoltre, può essere costruita con caratteristiche di bioedilizia se viene rilasciata dall'impresa costruttrice a lavori ultimati una di queste certificazioni: SALE, CASA CLIMA o ARCA.

La stessa certificazione viene chiesta anche per poter pagare l'*Indennizzo* dopo un evento dannoso (il *Sinistro*).

Consideriamo proprietari o affittuari della *Casa*:

- il *Contraente*, il coniuge (cioè sua moglie o suo marito) o la persona convivente con il *Contraente* come se fossero sposati (in termini giuridici si parla di convivente *more uxorio*), se hanno residenza anagrafica nella *Casa* assicurata;
- il *Contraente* e il coniuge oppure il convivente *more uxorio*, che risultano nello stesso certificato di stato di famiglia e sono proprietari almeno di una parte della *Casa*, anche se non possiedono il terreno su cui è costruita (in termini giuridici si parla di proprietà *superficiaria*) oppure possono servirsene come vogliono o abitarci (in termini giuridici si dice che una persona vanta il diritto di usufrutto o il diritto di abitazione di un immobile, come definiti dal Codice Civile).

Non è protetta la *Casa* che il proprietario affitta ad altre persone con contratti che durano meno di 30 giorni (sono i cosiddetti affitti brevi, come definiti dall'Agenzia delle Entrate).

! È IMPORTANTE SAPERE

Se il *Contraente* ha la sua dimora abituale (cioè vive per la maggior parte dell'anno) in una *Casa* assicurata, questa deve essere indicata sul *Modulo di proposta* come "Prima Casa".

Art. 2. Garanzie previste e somme massime pagabili (i massimali)

Di seguito vediamo quali sono le garanzie base obbligatorie dell'ambito Contenuto e spieghiamo cosa prevedono e quali sono le somme massime che paghiamo alla Persona assicurata in caso di *Sinistro*.



Contenuto – Incendio all risks

Assistenza all'abitazione



Art. 2.1. Garanzia Contenuto - Incendio all risks (garanzia base obbligatoria)

Con questa garanzia si può proteggere il *Contenuto* della *Casa* per i danni materiali, diretti e imprevisi che subisce a causa di un *Incendio* o di altri eventi dannosi (il *Sinistro*).

Inoltre, la *Compagnia* copre le spese sostenute dopo un *Sinistro* per demolire, sgomberare e trasportare, presso un'ideale discarica, le relative macerie e i rifiuti.

In questi casi la *Compagnia* paga...

MASSIMALI

... al massimo, per ogni anno in cui si rinnova la *Polizza* e quindi si è assicurati, un importo pari alla percentuale scelta quando si compila il *Modulo di proposta*, che deve essere compresa tra il 10% e il 30% del *Valore di ricostruzione a nuovo* della *Casa*. Questa percentuale corrisponde alla somma assicurata che deve essere compresa tra un minimo di 15.000 e un massimo di 450.000 euro. SOLO per i danni da eventi atmosferici, acqua condotta o fenomeno elettrico il *Contraente* può scegliere in alternativa di essere coperto per un importo massimo più basso, tra 3.000, 5.000 o 7.000 euro;

... fino a un massimo di 1.000 euro per ciascun *Sinistro*, in caso di Allagamento. Se però la violenza del fenomeno atmosferico danneggia anche il tetto, le pareti o le porte/finestre della *Casa* facendo penetrare l'acqua attraverso rotture, spaccature o crepe che ha provocato, allora la somma massima pagabile è pari alla somma assicurata;

... al massimo una somma di denaro pari al 10% dell'*Indennizzo* dovuto per il *Sinistro* che ha danneggiato il *Contenuto* della *Casa*, per

- le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare, presso un'ideale discarica, le relative macerie e rifiuti;
- danni a soldi (sia banconote che monete), titoli di credito, documenti cartacei con un preciso valore (ad esempio assegni bancari e titoli azionari), *Gioielli*, collezioni di monete e francobolli, pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria.

In tutti questi casi, la somma pagata dalla *Compagnia* non potrà essere in totale superiore a quella assicurata per l'evento dannoso che ha causato i danni.

➔ Oltre a quanto scritto qui, vanno sempre verificati le esclusioni, i limiti (artt. 4 e 6.I), i casi in cui cessa la copertura assicurativa (art. 8 delle "Norme generali che regolano la polizza") e gli obblighi, in caso di *Sinistro*, di avvisare ogni altra compagnia assicurativa con cui si ha una polizza che copre lo stesso rischio (art. 20 delle "Norme generali che regolano la polizza") e di fare il possibile per evitare il danno o diminuire le conseguenze di un *Sinistro* (art. 8).

Approfondiamo cosa intendiamo per acqua condotta, evento atmosferico e fenomeno elettrico

L'**acqua condotta** è quella che scorre nei tubi degli impianti idrici, igienici e termici di una casa.

L'**evento atmosferico** è un uragano, una bufera, una tempesta, il vento e le cose che trascina o una tromba d'aria, quando questi eventi danneggiano case o oggetti anche non assicurati.

Il **fenomeno elettrico** è lo sbalzo di tensione elettrico che può capitare ad una qualsiasi macchina e impianto elettrico, compresi apparecchi e circuiti, senza considerare quale ne è la causa.

! È IMPORTANTE SAPERE

Con questa garanzia si può proteggere il *Contenuto* di 2 case, indicate sul *Modulo di proposta* come "Prima Casa" o "Seconda Casa".

Questa garanzia opera in formula all risks, cioè copre tutti i rischi, tranne quelli esclusi in maniera esplicita all'art. 7 e indennizza il danno entro i limiti del *Massimale*, a prescindere dal valore delle cose al momento del *Sinistro*, rispettando anche eventuali limitazioni (in termini assicurativi si dice che è nella forma di primo rischio assoluto).

In caso di trasloco in una *Casa* non assicurata, la garanzia viene sospesa dalla mezzanotte del giorno prima del trasloco, a meno che non siamo stati avvisati almeno 10 giorni prima della data di inizio del trasloco e la nuova *Casa* ha le stesse caratteristiche di quella assicurata (inclusa la destinazione d'uso).

In questo caso, la garanzia rimane attiva anche sulla nuova *Casa* fino alla mezzanotte del decimo giorno successivo a quello in cui inizia il trasloco, dopodiché rimane attiva solo sulla nuova *Casa*.

Con questa garanzia si possono proteggere fino a un massimo di 2 case indicate sul *Modulo di proposta* come "Prima



Casa” o “Seconda Casa”.

Art. 2.2. Garanzia Assistenza all’abitazione (sempre inclusa)

Nella sezione *Casa* è obbligatorio acquistare la garanzia Assistenza all’abitazione che, attraverso la *Struttura Organizzativa* di IMA a cui la *Compagnia* affida questo servizio, mette a disposizione delle persone assicurate 10 prestazioni di assistenza se ne hanno bisogno a seguito di eventi impreveduti relativi a una *Casa* assicurata.

Vediamo per quali casi la *Struttura Organizzativa* può essere attivata per fornire le prestazioni, mentre la *Polizza* è attiva:

1) Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza (24 ore su 24, compresi i giorni festivi)

se una Persona assicurata ha bisogno di un fabbro o di un serramentista sul posto dopo

- un *Furto* o tentato *Furto*, smarrimento o rottura delle chiavi, *Guasto* di una serratura purché non sia elettronica, che impediscono di entrare nella propria *Casa*;
- un *Furto* o tentato *Furto*, rottura delle chiavi o *Guasto* di una serratura che non permettono più di chiudere o aprire la porta d’ingresso o un serramento (ad esempio una finestra) compromettendo la sicurezza della *Casa*.

2) Invio di un idraulico per interventi di emergenza (24 ore su 24, compresi i giorni festivi)

se una persona assicurata ha bisogno di un idraulico sul posto dopo

- un Allagamento, un’infiltrazione o la mancanza d’acqua nella *Casa* o in quella dei vicini, dovuti a un *Guasto* di tubature fisse dell’impianto idraulico della *Casa*;
- il mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, dovuto a un’otturazione alle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico della *Casa*.

3) Invio di un elettricista per interventi di emergenza (24 ore su 24, compresi i giorni festivi)

se una persona assicurata ha bisogno di un elettricista a causa di un *Guasto* all’impianto elettrico della *Casa* che blocca l’erogazione della corrente e non la fa tornare, oppure che rischia di provocare un *Incendio* o una scossa elettrica.

4) Intervento di emergenza per danni da acqua

se una persona assicurata ha bisogno di personale specializzato in lavori di risanamento, bonifica o asciugatura per

- raccogliere acqua e altri fluidi;
- rimuovere detriti;
- ricercare perdite in maniera non distruttiva;
- ricercare infiltrazioni.

Questo servizio viene fornito SOLO se una *Casa* subisce danni provocati da:

- un Allagamento o un’infiltrazione dovute al *Guasto* di tubature fisse dell’impianto idraulico della *Casa*;
- il mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, dovuto a un’otturazione alle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico della *Casa*.

5) Invio di un sorvegliante

se una persona assicurata ha bisogno che venga messo a disposizione un addetto di una società di vigilanza per garantire la sicurezza della *Casa* compromessa a seguito di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, danni causati dall’acqua, atti vandalici, *Furto* o tentato *Furto*.

6) Rientro anticipato

se una Persona assicurata si trova in viaggio in Italia (oltre 50 km dal suo Comune di residenza) o all’estero e deve fare subito ritorno a *Casa* a seguito di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, danni causati dall’acqua, atti vandalici, *Furto* o tentato *Furto*, gli viene fornito un biglietto di sola andata in aereo (in classe economica) o in treno (prima classe).

7) Ripristino abitazione

se una Persona assicurata ha bisogno di un’impresa specializzata nel fare lavori di pulizia straordinaria per ripristinare l’abitabilità della *Casa* che è stata danneggiata da un Allagamento.

Questo servizio viene fornito SOLO se per l’Allagamento è stato denunciato un *Sinistro* che comporta il pagamento del relativo *Indennizzo*.

8) Trasloco/trasferimento mobili (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 esclusi i festivi infrasettimanali)

se una Persona assicurata ha bisogno che venga organizzato in Italia il trasloco del *Contenuto* della *Casa* fino a un’altra abitazione o a un deposito, perché la stessa risulta inagibile per almeno 30 giorni da quando ci sono stati un *Incendio*, un’*Esplosione*, uno *Scoppio*, un’implosione, un *Furto* o tentato *Furto* o danni causati dall’acqua.



La Persona assicurata DEVE fare la richiesta alla *Struttura Organizzativa* entro e non oltre 30 giorni da quando si è verificato l'evento che ha danneggiato la *Casa*. Se la Persona assicurata ha già provveduto per conto proprio a trasportare altrove una parte del *Contenuto*, la *Struttura Organizzativa* organizza il trasloco solo di quello che è rimasto nella *Casa*.

9) Soggiorno in albergo o residence

se una Persona assicurata ha bisogno di prenotare un albergo o un residence (cioè un albergo costituito da piccoli appartamenti arredati e dotati di cucina), perché la *Casa* assicurata non è agibile dopo che è stata danneggiata da un *Sinistro* che comporta il pagamento del relativo *Indennizzo*.

10) Accesso Rete Artigiani (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 esclusi i festivi infrasettimanali)

se una Persona assicurata non riesce a reperire per conto proprio ma ha bisogno di un artigiano o di un tecnico qualificato tra

- fabbro;
- idraulico;
- elettricista;
- vetraio;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi di telefonia;
- muratore, piastrellista o tinteggiatore;
- operatore spurghi;
- termoidraulico o personale specializzato in tecniche di asciugatura.

Il servizio consiste nel mettere la Persona assicurata in contatto con l'artigiano di cui ha bisogno, che fornisce la propria prestazione con tariffe di manodopera agevolate. L'artigiano o il tecnico contattano la Persona assicurata entro 24 ore da quando viene fatta la richiesta.

Con riferimento ai casi elencati sopra, la *Compagnia* copre le spese...

MASSIMALI

...fino a un massimo di 250 euro (IVA inclusa) per ogni Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza, Invio di un idraulico per interventi di emergenza e Invio di un elettricista per interventi di emergenza. Questa somma comprende il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera;

...fino a un massimo di 250 euro (IVA inclusa) per ogni Intervento di emergenza per danni da acqua e Ripristino abitazione, per il costo di uscita e della manodopera;

...fino a un massimo di 300 euro (IVA inclusa) per ogni Rientro anticipato;

...fino a un massimo di 2000 euro (IVA inclusa) per ogni Soggiorno in albergo o residence, per le spese di pernottamento e prima colazione (senza considerare il numero di persone che ne usufruiscono).

➡ Oltre a quanto scritto qui vanno sempre verificati le esclusioni (*art. 6.2*) e i casi in cui cessa la copertura assicurativa (*art. 8* delle "Norme generali che regolano la polizza").

! È IMPORTANTE SAPERE

Ogni richiesta di assistenza può essere fatta per un massimo di 3 volte all'anno per ogni anno in cui si rinnova la *Polizza* e quindi si è assicurati. La prestazione di "Accesso Rete Artigiani" invece può essere richiesta senza limiti.

Anche se una Persona assicurata non sfrutta nel corso dell'anno uno o più dei servizi di assistenza che mettiamo a disposizione, non può chiedere nessun'altra prestazione o somma di denaro come compensazione.

Per l'Invio di un sorvegliante, la *Compagnia* copre le spese per un massimo di 8 ore.

Per la prestazione Trasloco/trasferimento mobili, la *Compagnia* copre tutto il costo del trasloco o del trasferimento. Non è coperto nessun altro tipo di spesa.

Se sfrutta l'"Accesso Rete Artigiani", la Persona assicurata deve pagare il costo di tutti gli interventi (compresi quelli per l'uscita, la manodopera e i materiali) oltre alle spese necessarie per riparare le parti della *Casa* interessate.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3. Cosa e chi non può essere assicurato

Con l'ambito Contenuto della sezione Casa, non può essere assicurato il *Contenuto* di una *Casa* che non ha le caratteristiche indicate all'art. 1.



Oltre a quanto scritto qui, vanno SEMPRE verificati i casi in cui non si ha diritto all'*Indennizzo* (art. 6).



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4. Casi in cui si riduce l'indennizzo per la garanzia Contenuto - Incendio all risks

Ci sono alcuni casi in cui l'*Indennizzo* subisce delle limitazioni e quindi viene ridotto perché una parte del danno non può essere pagata e rimane quindi a carico della Persona assicurata (in termini assicurativi si parla di scoperti e franchigie).

Con questa garanzia, per ogni *Sinistro* rimane a carico della Persona assicurata una somma di 250 euro (in termini assicurativi è una franchigia).

Se i danni sono dovuti a:

- acqua condotta,
- fenomeno elettrico,
- eventi atmosferici,

rimane a carico della Persona assicurata una somma pari al 10% dell'ammontare del danno (in termini assicurativi si parla di scoperto), con un importo minimo di 250 euro per ogni *Sinistro*.

La franchigia e lo scoperto che abbiamo appena spiegato NON si applicano però se la Persona assicurata ricorre alla Riparazione diretta di cui parliamo all'art 9.1.



Facciamo un esempio della somma che rimane a carico della Persona assicurata in caso di danni da acqua condotta.

Esempio - Danno causato da acqua condotta

Massimale scelto dal contraente per acqua condotta pari a € 7.000;

Ammontare del danno al contenuto, a seguito di rottura di un tubo nel muro, pari a € 5.000;

Scoperto pari al 10% del danno subito: € 500

Indennizzo che spetta al contraente: € 4.500 (danno € 5.000 - 10% di scoperto = € 4.500).

Art. 5. Dove sono valide le garanzie

Le garanzie dell'ambito Contenuto della sezione Casa sono valide SOLO sul territorio italiano; sono quindi esclusi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.

Art. 6. Casi in cui non si ha diritto all'indennizzo (le esclusioni)

Ci sono casi in cui anche se si verifica un *Sinistro* non si ha diritto a nessun *Indennizzo*. Vediamo quali sono per ciascuna garanzia nei punti successivi di questo articolo.

Art. 6.1. Esclusioni per la garanzia Contenuto - Incendio all risks

ESCLUSIONI

Le persone assicurate NON hanno diritto a ricevere l'*Indennizzo* per i danni:

- causati da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, di terrorismo e azioni di sabotaggio, di confisca o sequestro per ordine di qualsiasi autorità;
- dovuti a *Esplosione* o emanazione di calore o da radiazioni che provengono da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo o da contaminazioni senza considerare ciò che le provoca;
- dovuti ad azioni commesse, o che sono state permesse, dalla Persona assicurata, oppure dal suo rappresentante legale (se previsto) nonché dai soci a responsabilità illimitata, con l'intenzione ingannevole di ottenere l'*Indennizzo* dalla *Compagnia* (in termini giuridici si parla di dolo) o anche senza. Questa esclusione non vale per i danni da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* se le azioni sono state commesse o agevolate senza dolo;
- conseguenti o che accadono in occasione di un *Furto* o di una *Rapina* compiuti o anche solo tentati. Questa



esclusione non vale per i danni da *Incendio* o da atti di vandalismo, che quindi vengono pagati, ad eccezione dell'imbrattamento dei muri esterni, che non paghiamo. Questa esclusione non vale per i casi coperti dalla garanzia aggiuntiva opzionale Contenuto - Furto, se acquistata (*art. 12*);

- e) dovuti a truffa (cioè all'essere ingannati da qualcuno che ne ottiene un ingiusto vantaggio), appropriazione indebita (cioè quando si ottiene un ingiusto vantaggio appropriandosi di qualcosa di cui si è solo in possesso e contro la volontà del proprietario), smarrimenti o perdite di qualsiasi genere, comprese quelle di soldi (cioè gli ammanchi). Questa esclusione non vale per i casi coperti dalla garanzia aggiuntiva opzionale Contenuto - Furto, se acquistata (*art. 12*);
- f) causati in modo diretto da animali;
- g) causati dal naturale consumarsi, usurarsi e deteriorarsi delle cose dovuto al passare del tempo. Questa esclusione non vale per i danni da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*;
- h) causati in modo diretto da operazioni di pulizia, riparazione, rifacimento o ristrutturazione;
- i) che sono conseguenti a Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione o inondazione, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, frana o cedimento del terreno, gelo, crollo o collasso strutturale della *Casa*;
- j) agli oggetti che si trovano all'esterno della *Casa*, comprese piante, fiori e coltivazioni di qualsiasi tipo;
- k) cosiddetti indiretti, come ad esempio i cambiamenti di costruzione e qualsiasi danno non materiale alla *Casa*, l'impossibilità di abitare, affittare, godere della *Casa* o di ottenere un guadagno anche solo sperato;
- l) dovuti a difetti di costruzione (i cosiddetti vizi occulti) o errori di installazione, assestamenti dopo la costruzione della *Casa*, e i danni verificatisi in occasione di traslochi;
- m) causati da impianti di irrigazione, compresi i danni subiti dagli impianti stessi;
- n) ai beni destinati ad attività professionali, commerciali o artigianali esercitate per conto proprio o di terzi;
- o) da infiltrazioni di acqua piovana dovute a difetti di impermeabilizzazione o dall'infiltrazione di acqua dal terreno;
- p) causati da umidità, sgocciolamento, trasudamento, infiltrazione e da acqua che è penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture che non hanno protezione;
- q) causati a veicoli a motore che devono essere immatricolati (ad esempio motocicli e automobili), barche e loro parti.

Art. 6.2. Esclusioni per la garanzia Assistenza all'abitazione

ESCLUSIONI

Le persone assicurate NON hanno diritto a ricevere le prestazioni di assistenza se sono causate da o dovute a:

- a) tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, atti di guerra, servizio militare, sciopero, serrate (cioè sospensioni dell'attività aziendale e dello stipendio decise dal datore di lavoro durante una lotta sindacale), oppure ad occupazioni militari, invasioni;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici per i quali viene riconosciuto dalle autorità lo stato di calamità naturale;
- c) *Esplosione* o emanazione di calore o da radiazioni che provengono da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo o da contaminazioni senza considerare ciò che le provoca;
- d) fatti non leciti (cioè che violano una legge) o azioni commesse dalla Persona assicurata, o che la stessa ha consentito di commettere con l'intenzione ingannevole di ottenere l'*Indennizzo* dalla *Compagnia* (in termini giuridici si parla di dolo);
- e) suicidio o tentato suicidio della Persona assicurata;
- f) abuso di alcolici e psicofarmaci, e uso senza prescrizione medica (cioè non terapeutico) di stupefacenti e allucinogeni;
- g) azioni pericolose commesse dalla Persona assicurata che comportano rischi evidenti (in genere ricompresi sotto il nome di atti temerari);
- h) eventi che si verificano quando la *Polizza* non è più attiva.

Inoltre, ci sono esclusioni che valgono SOLO per specifiche prestazioni, vediamo quali.

L'**Invio di un idraulico per interventi di emergenza** non viene fornito:

- in caso di Allagamento, infiltrazione o mancanza d'acqua nella *Casa* o in quella dei vicini, se la richiesta è legata a un *Guasto* di qualsiasi natura degli elettrodomestici (per esempio lavatrici e lavastoviglie), all'interruzione della fornitura dell'acqua da parte dell'ente che la eroga o alla rottura delle tubature esterne alla *Casa*;
- in caso di mancato scarico delle acque nere, se l'otturazione parte dalla colonna centrale (cioè da parti condominiali) o se si tratta di fuoriuscita dovuto a rigurgito di fogna.



L'invio di un elettricista per interventi di emergenza non viene fornito nel caso di interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente che la eroga, di guasti al cavo di alimentazione dei locali della Casa a monte del contatore (cioè prima del contatore) e di guasti relativi agli apparecchi elettrici.

L'intervento di emergenza per danni da acqua non viene fornito:

- in caso di Allagamento o infiltrazione, per guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi elettrodomestico (per esempio lavatrice e lavastoviglie), rottura delle tubature esterne della Casa e danni causati da grave imprudenza, negligenza o imperizia della Persona assicurata (in termini giuridici si dice che ha agito con colpa grave);
- in caso di mancato scarico delle acque nere, se si tratta di fuoriuscita dovuta a rigurgito di fogna.

Per la prestazione **Trasloco/trasferimento mobili**, non sono coperti costi diversi da quelli di trasloco o trasferimento, come ad esempio i costi di deposito.

! È IMPORTANTE SAPERE

Non viene rimborsata alcuna spesa se il servizio di assistenza non è stato prima autorizzato dalla *Struttura Organizzativa*, tranne quando la stessa decide, senza possibilità di contestazione, che c'è una causa di forza maggiore come definita dal Codice Civile.

La *Struttura Organizzativa* non può in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o degli impedimenti nel fornire il servizio che sono dovuti a eventi non coperti da questa *Polizza* o a circostanze casuali e non prevedibili.

Non viene fornita nessuna prestazione in Paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto.

La *Struttura Organizzativa* non assume alcuna responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o che sono dovuti a circostanze casuali e non prevedibili.



CHE OBBLIGHI HO?

GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 7. Cosa fare quando si verifica il sinistro (la denuncia del sinistro)

Art. 7.1. Garanzia Contenuto - Incendio all risks

Il *Sinistro* va comunicato alla *Compagnia* il prima possibile e comunque entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, in uno dei seguenti modi:



sul sito www.mediolanumassicurazioni.it - Area Clienti oppure sul sito bancamediolanum.it (se correntista di Banca Mediolanum) Area Privata, sezione Protezione – Denuncia sinistro



posta raccomandata a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., ufficio SI.R.E. - Palazzo Meucci, Via E. Doris, 20079 Basiglio, Milano 3 - Milano



e-mail: sire@mediolanum.it



contattando il Family Banker

È molto importante fare la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni e fare tutto il possibile per non aggravare il danno, anzi bisogna cercare di diminuirlo, perché **in caso contrario la persona assicurata potrebbe perdere il diritto all'Indennizzo** (se lo fa con l'intenzione di ottenere una somma più alta, cioè con dolo) **o vederlo ridotto** (se lo fa per negligenza, imprudenza o imperizia, cioè con colpa) secondo quanto previsto dal Codice Civile, come spieghiamo all'art. 13 delle "Norme generali che regolano la polizza".

! È IMPORTANTE SAPERE

La denuncia del *Sinistro* da inviare alla *Compagnia* entro i 5 giorni deve contenere:

La denuncia del *Sinistro* deve contenere:

- il giorno e il luogo in cui è avvenuto il *Sinistro* (indirizzo completo);
- la causa del *Sinistro* e la descrizione dettagliata di come è avvenuto;
- l'elenco delle cose danneggiate con specificato il loro valore e se si possono riparare.



Nel momento in cui la *Compagnia* riceve la comunicazione, viene aperta una pratica la cui gestione è affidata ad un incaricato (il tutor) che, se necessario, chiede alla Persona assicurata ulteriore documentazione.

Art. 7.2. Garanzia Assistenza all'abitazione

Premettiamo che la *Compagnia* affida alla *Struttura Organizzativa* di IMA la gestione dei sinistri per questa Garanzia.

Quindi, la persona assicurata per attivare il Servizio di Assistenza all'abitazione per le prestazioni indicate all'art. 2.2, quando ne ha bisogno deve contattare la *Struttura Organizzativa* disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, in uno di questi modi:



Chiamando il numero verde gratuito 800 900 601



Inviando un fax al numero 02 24128245

e comunicare:

- il proprio Nome, Cognome e Codice fiscale;
- il numero di *Polizza*;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono su cui essere ricontattato e l'indirizzo del luogo in cui si trova.

La *Compagnia* non indennizza nessuna prestazione di assistenza se non è stata prima autorizzata dalla *Struttura Organizzativa*.

! È IMPORTANTE SAPERE

La *Struttura Organizzativa* può chiedere alla Persona assicurata, e la stessa è tenuta a fornirla, tutta la documentazione che ritiene necessaria per offrire il servizio. Inoltre, la Persona assicurata è tenuta a inviare in ORIGINALE (non con fotocopie) le fatture, le ricevute e i documenti che giustificano le spese relative alla prestazione.

Art. 8. Obblighi della persona assicurata in caso di sinistro per la garanzia Contenuto - Incendio all risks

La Persona assicurata quando si verifica un *Sinistro* deve:

- fare tutto quello che può per evitare danni al *Contenuto* della *Casa* o per diminuirne le conseguenze (in termini giuridici viene definito obbligo di salvataggio). La *Compagnia* rimborsa alla Persona assicurata le spese che sostiene per questi motivi in proporzione al valore del *Contenuto* in quel momento, anche se deve pagare un *Indennizzo* più alto del *Valore di ricostruzione a nuovo*. La *Compagnia* però non rimborsa queste spese se dimostra che sono state irragionevoli (come previsto dal Codice Civile). Inoltre, se per evitare o diminuire le conseguenze dei danni provocati dal *Sinistro*, la Persona assicurata usa dei mezzi che provocano ulteriori danni al *Contenuto*, la *Compagnia* conteggia anche questi all'interno del *Valore di ricostruzione a nuovo*, se non dimostra che i mezzi sono stati usati in maniera irragionevole (come previsto dal Codice Civile). Infine, se è la *Compagnia* a intervenire per diminuire le conseguenze di un *Sinistro*, deve anticipare le relative spese (su richiesta della Persona assicurata) o contribuire a pagarle in proporzione al valore del *Contenuto*. Se la Persona assicurata non rispetta l'obbligo di salvataggio con l'intenzione di ingannare la *Compagnia* (cioè con dolo) perde il proprio diritto all'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile (in termini giuridici decade dal proprio diritto); se invece non adempie per imprudenza, negligenza ed imperizia (in termini giuridici si parla di colpa), la *Compagnia* ha diritto a ridurre l'*Indennizzo*.
- conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino alla conclusione dell'eventuale perizia di cui parliamo all'art 9.1 (se c'è accordo tra i periti) o fino al pagamento dell'*Indennizzo*, senza avere diritto ad alcun rimborso solo per averle conservate;
- fare un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, se la *Compagnia* ne fa richiesta, degli oggetti non danneggiati con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione registri, scontrini, fatture, ricevute o qualsiasi documento che può essere richiesto dalla *Compagnia* o dai periti, se incaricati, ai fini delle loro indagini e verifiche;
- fare denuncia presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si trova la *Casa* entro 48 ore da quando ne è venuta a conoscenza, se il *Sinistro* è causato da un *Incendio* o da un fatto che è probabile sia doloso. La denuncia deve contenere, in particolare, il dettaglio del momento in cui è iniziato il *Sinistro*, la sua probabile causa e a quanto ammonta all'incirca il danno. Copia di questa denuncia deve essere inviata alla *Compagnia* entro 3 giorni.



Se non rispetta uno di questi obblighi, la Persona assicurata può perdere il diritto a ricevere l'*Indennizzo*, in tutto o in parte.

La Persona assicurata può iniziare a riparare o sostituire il *Contenuto* anche subito dopo aver comunicato il *Sinistro* alla *Compagnia*, ma lo stato in cui si trova può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, SOLO nella misura indispensabile per conservare e custodire gli oggetti, che possono essere riparati, evitando danni maggiori. In ogni caso, la Persona assicurata deve documentare i danni (ad esempio con foto o video) prima di iniziare le riparazioni.

Art. 9. Come la Compagnia valuta, quantifica e liquida il sinistro per la garanzia Contenuto - Incendio all risks

LA VALUTAZIONE

La verifica per stabilire se a una Persona assicurata spetta il pagamento dell'*Indennizzo* a seguito di un *Sinistro*, può essere fatta in maniera alternativa:

- a) dalla *Compagnia*, o da un *Perito* dalla stessa nominato, direttamente con il *Contraente*, con la Persona assicurata o con una persona da lei scelta. La *Compagnia*, inoltre, può usare strumenti tecnologici per fare le opportune valutazioni "a distanza", cioè senza che ci sia un incontro di persona con il *Contraente* o la Persona assicurata;
- b) fra due periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dalla Persona assicurata, con un unico documento.

LA QUANTIFICAZIONE

L'ammontare effettivo del danno viene stabilito determinando quanto costerebbe riparare gli oggetti danneggiati o sostituire quelli distrutti con altri nuovi uguali, oppure simili per l'uso che ne deve essere fatto, per caratteristiche e qualità, tenendo anche conto delle spese di trasporto e eventuale montaggio.

Questo metodo di quantificazione si chiama criterio del "valore a nuovo" del *Contenuto*, con cui si determina il valore dei beni danneggiati senza considerare il loro degrado, lo stato di conservazione e l'eventuale perdita di valore nel tempo.

Le eventuali spese per demolire, sgomberare e trasportare, presso un'ideale discarica, le macerie e i rifiuti derivanti da un *Sinistro*, sono tenute separate dalla stima di cui abbiamo appena parlato. Infatti, sono indennizzabili a parte fino a che non viene raggiunto il *Massimale* previsto.

! È IMPORTANTE SAPERE

Alla Persona assicurata spetta il diritto al pagamento dell'*Indennizzo* del danno valutato dal nostro *Perito* con il criterio del "valore a nuovo" SOLO se procede alla sostituzione degli oggetti danneggiati entro 12 mesi dalla data del *Sinistro*. Se non si rispetta questo limite di tempo, ricalcoliamo l'ammontare del danno e applichiamo alla prima stima fatta dal nostro *Perito* una svalutazione, in base a quanto sono vecchi gli oggetti, al loro stato d'uso (cioè di conservazione e manutenzione), a come e dove sono stati costruiti, all'uso che ne deve essere fatto e alle loro caratteristiche e qualità. In termini assicurativi, quando viene applicata questa svalutazione si dice che l'*Indennizzo* è determinato secondo il criterio del "valore allo stato d'uso".


LA LIQUIDAZIONE

Dopo che è stato verificato il diritto della Persona assicurata a ricevere l'*Indennizzo*, valutato l'ammontare del danno e ricevuta tutta la documentazione necessaria, la *Compagnia* provvede al pagamento entro 30 giorni, sempreché ci sia accordo sulla somma che deve essere pagata.

Se sulla causa del *Sinistro* viene aperto un procedimento davanti a un giudice, il pagamento viene fatto SOLO se nel procedimento stesso viene escluso che l'evento dannoso è dovuto ad azioni commesse dalla Persona assicurata, o che lei ha permesso di compiere (come già previsto alla lettera "c" dell'*art. 6.1*).



Riassumiamo quindi in pochi passaggi cosa succede da quando si verifica un *Sinistro* fino al suo pagamento, illustrando anche i tempi massimi riferiti ad ogni singola scadenza, nell'ipotesi che la *Compagnia* nomini un *Perito* e che lo stesso riceva dalla Persona assicurata tutti i documenti subito dopo la richiesta:



! È IMPORTANTE SAPERE

In alternativa al pagamento dell'*Indennizzo*, il *Perito* della *Compagnia* può proporre al *Contraente* o alla Persona assicurata di gestire il *Sinistro* con quella che chiamiamo "Riparazione Diretta". In questo modo ci si può avvalere di una rete di artigiani, che lo stesso *Perito* cerca sul territorio, che provvedono in maniera diretta alla riparazione del danno SENZA l'applicazione della franchigia, se prevista.

La "Riparazione Diretta" può essere proposta solo se il servizio è disponibile sul territorio dove si trova la *Casa*.

L'ANTICIPO SULL'INDENNIZZO

Se l'*Indennizzo* stimato per un *Sinistro* è almeno pari o superiore a 80.000 euro e non ci sono contestazioni, alla Persona assicurata spetta (anche prima che si concluda la procedura per liquidare l'intero *Sinistro*) il pagamento di un acconto pari al 50% della somma minima che dovrebbe essere pagata.

LA NOMINA DEI PERITI

Se la *Compagnia* e la Persona assicurata (cioè le due parti) decidono che a valutare il *Sinistro* devono essere i periti:

- ciascun *Perito* ha la possibilità di farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle verifiche, ma non possono votare sulle decisioni che vengono prese;
- i due periti devono nominarne un terzo se c'è disaccordo fra di loro e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. La nomina di un terzo *Perito* può avvenire anche su semplice richiesta di uno dei due, ma interviene solo in caso di disaccordi;
- se una delle due parti non nomina il proprio *Perito* questo viene scelto, su richiesta anche solo di una delle due, dal Presidente del Tribunale che è competente (in termini giuridici ha giurisdizione) nel luogo in cui si è verificato il *Sinistro*. La stessa procedura viene seguita anche nel caso in cui non c'è accordo per l'eventuale nomina del terzo *Perito*;
- ciascuna parte paga le spese del proprio *Perito*, mentre sono divise a metà quelle del terzo *Perito*.

Dopo essere stati nominati i periti devono:

- a) indagare sulle circostanze e su natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni contenute nei documenti contrattuali (perizie fatte prima dell'adesione alla *Polizza*) e riferire se al momento del *Sinistro* c'era stato un aggravamento del rischio (art. 4 delle "Norme generali che regolano la polizza") che però la Persona assicurata non aveva comunicato alla *Compagnia*;
- c) verificare se la Persona assicurata ha rispettato tutti gli obblighi di cui all'*art. 8*;
- d) verificare le condizioni (intese come valore, stato e qualità) del *Contenuto* al momento in cui si è verificato il *Sinistro*, secondo i criteri di valutazione che abbiamo visto alla voce LA QUANTIFICAZIONE;
- e) procedere alla stima e alla definizione del danno e delle spese.

I risultati di tutte le verifiche fatte dai periti devono essere raccolti in un apposito verbale, redatto in duplice copia, che viene consegnato a ciascuna parte in originale con allegate le stime dettagliate.

La perizia è valida anche se uno dei periti si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale. Ai risultati delle verifiche di cui alla lettera d) e alla lettera e), anche se non hanno formalità di legge, non ci si può opporre (in termini giuridici le decisioni sono vincolanti e non impugnabili) e non si può nemmeno chiedere una nuova valutazione tranne nei casi in cui ci sia stata violenza, volontà di danneggiare una delle parti, errore o violazione di accordi contrattuali. La Persona assicurata ha la possibilità di opporsi alla decisione della *Compagnia* di non pagare l'*Indennizzo*.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 10. Offerta "2 tetti"

Se Oltre a quanto già spiegato all'art. 5 delle "Norme generali che regolano la polizza", se sul *Modulo di proposta* si indica di voler attivare la garanzia Contenuto - Incendio all risks su 2 case, allora facciamo uno sconto del 10% sulla parte di *Premio* relativo a quella garanzia **per la seconda casa**.



NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA CONTENUTO - FURTO (garanzia aggiuntiva opzionale)

Questa garanzia può essere scelta SOLO se è stata già acquistata la garanzia Contenuto – Incendio all risks.



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 11. Cosa può essere assicurato

La garanzia Contenuto - Furto può essere attivata per proteggere gli oggetti contenuti in una *Casa* (il *Contenuto*) che ha le caratteristiche indicate all'art 1.

Art. 12. Garanzia prevista e somme massime pagabili

Questa garanzia opera se il *Contenuto* subisce danni materiali e diretti a causa di un *Furto*, una *Rapina* o un'*Estorsione* (il *Sinistro*) e chi li commette si introduce nei locali della *Casa* con l'intento di commettere un reato (cioè in modo fraudolento). Chi commette il reato per portare via il *Contenuto* deve:

- forzare, rimuovere, rompere e scassinare (cioè violare con effrazione) i *Mezzi di chiusura o protezione* della *Casa* (ad esempio porte, finestre, serrature o anche muri e tetto) con l'uso di chiavi false, grimaldelli o altri attrezzi. L'uso delle vere chiavi della *Casa* ottenute dal proprietario o dall'affittuario in modo fraudolento equivale all'uso di chiavi false; oppure,
- entrare non attraverso le normali vie d'ingresso (come il portone della *Casa*), ma superando ad esempio ostacoli o ripiani che sono accessibili dall'esterno o usando appositi strumenti o particolare agilità senza violare i *Mezzi di chiusura o protezione*; oppure,
- entrare da finestre o porte finestre aperte mentre ci sono persone all'interno della *Casa*, anche usando ponteggi installati per lavori di manutenzione, senza violare i *Mezzi di chiusura o protezione* oppure,
- approfittare di particolari condizioni, nascondendosi in una delle stanze senza destare sospetti e all'insaputa delle persone che sono nella *Casa* e sottrarre gli oggetti quando in *Casa* non c'è più nessuno.

In questi casi la *Compagnia* paga...

MASSIMALI

... al massimo, per ogni anno in cui si rinnova la *Polizza* e quindi si è assicurati, un importo pari alla percentuale scelta quando si compila il *Modulo di proposta*, che deve essere compresa tra il 5% del *Valore di ricostruzione a nuovo* della *Casa* e la somma assicurata che è stata scelta per la garanzia Contenuto - Incendio all risks. Questa percentuale è la somma assicurata per la garanzia Contenuto - Furto e deve essere compresa tra un minimo di 10.000 e un massimo di 50.000 euro.

... al massimo una somma di denaro pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto - Furto, se il *Sinistro* si verifica in pertinenze (ad esempio box, cantine e rimesse) separate dalla *Casa*.

➔ Oltre a quanto scritto qui, vanno sempre verificati le esclusioni, i limiti (artt. 4, 6.1 e 13), i casi in cui cessa la copertura assicurativa (art. 8 delle "Norme generali che regolano la polizza") e gli obblighi, in caso di *Sinistro*, di avvisare ogni altra *Compagnia* assicurativa con cui si ha una *Polizza* che copre lo stesso rischio (art. 20 delle "Norme generali che regolano la polizza") e di fare il possibile per evitare il danno o diminuire le conseguenze di un *Sinistro* (art. 8).

FORMULA BASIC E FORMULA PLUS

Per attivare la garanzia Contenuto - Furto, il *Contraente* può scegliere la formula BASIC o PLUS. In base alla formula scelta, cambiano i massimali di rimborso per alcuni oggetti (ad esempio per i *Gioielli*).

Se scelta la **formula BASIC**, per ogni *Sinistro* la *Compagnia* paga...

MASSIMALI

... ..fino a un massimo di 500 euro per danni a soldi (sia banconote che monete), titoli di credito, documenti cartacei con un preciso valore (ad esempio assegni bancari e titoli azionari);

... al massimo fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto - Furto per danni a:

- *Gioielli*,
- collezioni di monete e francobolli,



- pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria.

Se gli oggetti sono custoditi in una *Cassaforte* o in un *Armadio corazzato*, gli importi previsti per l'Indennizzo vengono raddoppiati.

In ogni caso, la somma pagata dalla *Compagnia* non potrà essere complessivamente superiore a quella assicurata per la garanzia Contenuto - Furto.

➔ Oltre a quanto scritto qui, vanno sempre verificati le esclusioni, i limiti (artt. 4, 6.1, 13 e 14), i casi in cui cessa la copertura assicurativa (art. 8 delle "Norme generali che regolano la polizza") e gli obblighi, in caso di *Sinistro*, di avisare ogni altra compagnia assicurativa con cui si ha una polizza che copre lo stesso rischio (art. 20 delle "Norme generali che regolano la polizza") e di fare il possibile per evitare il danno o diminuire le conseguenze di un *Sinistro* (art. 8).



Facciamo un esempio di quanto ricevere la Persona assicurata come *Indennizzo* in caso di *Furto*.

Esempio - Indennizzo in caso di furto
Carlo subisce un furto in casa e subisce questi danni: - vengono rubati gioielli per un valore di € 10.000 - viene rubata Argenteria per un valore di € 5.000 - vengono danneggiate finestre per un valore di € 2.000 - vengono rubati TV, smartphone e tablet per un valore di € 8.000
Somma assicurata sul Modulo di proposta per la garanzia Contenuto - Furto: € 30.000
La Compagnia calcola il rimborso dei danni in questo modo: - per i gioielli: $20\% \times € 30.000$ (Somma assicurata) = € 6.000 - per l'argenteria: $20\% \times € 30.000$ (Somma assicurata) = € 6.000 - per le finestre: € 2.000 - per TV, smartphone e tablet: € 8.000
L'Indennizzo effettivo è: Gioielli e orologi: € 10.000 (valori degli oggetti), $20\% \times € 30.000 = € 6.000$ (Massimale formula BASIC), € 6.000 (indennizzo) Argenteria: € 5.000 (valori degli oggetti), $20\% \times € 30.000 = € 6.000$ (Massimale formula BASIC) Finestre: € 2.000 (valori degli oggetti), € 2.000 (Massimale formula BASIC) = € 2.000 (indennizzo) TV, Smartphone, Ipad ecc.: € 8.000 (valori degli oggetti), € 8.000 (Massimale formula BASIC) = € 8.000 TOTALE VALORE DEGLI OGGETTI € 25.000 TOTALE INDENNIZZO: € 21.000 - € 250 (Franchigia) = € 20.750.

Se scelta la **formula PLUS**, per ogni *Sinistro* la *Compagnia* paga...

MASSIMALI

... ..fino a un massimo di 1.000 euro per danni a soldi (sia banconote che monete), titoli di credito, documenti cartacei con un preciso valore (ad esempio assegni bancari e titoli azionari);

...al massimo fino al 40% della somma assicurata per la garanzia Contenuto - Furto per danni a:

- *Gioielli*,
- collezioni di monete e francobolli,
- pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria.

Se gli oggetti sono custoditi in una *Cassaforte* o in un *Armadio corazzato*, gli importi previsti per l'Indennizzo vengono raddoppiati.

In ogni caso, la somma pagata dalla *Compagnia* non potrà essere complessivamente superiore a quella assicurata per la garanzia Contenuto - Furto.

➔ Oltre a quanto scritto qui, vanno sempre verificati le esclusioni, i limiti (artt. 4, 6.1, 13 e 14), i casi in cui cessa la copertura assicurativa (art. 8 delle "Norme generali che regolano la polizza") e gli obblighi, in caso di *Sinistro*, di avisare ogni altra compagnia assicurativa con cui si ha una *Polizza* che copre lo stesso rischio (art. 20 delle "Norme generali che regolano la polizza") e di fare il possibile per evitare il danno o diminuire le conseguenze di un *Sinistro* (art. 8).

! È IMPORTANTE SAPERE



Con la garanzia Contenuto - Furto si può proteggere il *Contenuto* di 2 case, indicate sul *Modulo di proposta* come "Prima Casa" o "Seconda Casa".

La garanzia opera in formula all risks, cioè copre tutti i rischi, tranne quelli esclusi in maniera esplicita all'art. 6 e indennizza il danno entro i limiti del *Massimale*, a prescindere dal valore delle cose al momento del *Sinistro*, rispettando eventuali limitazioni (in termini assicurativi si dice che è nella forma di primo rischio assoluto).

Consideriamo uguali ai danni del *Furto* anche quelli che vengono causati per commetterlo o tentare di commetterlo.

Questa garanzia opera anche in caso di **truffa tra le mura domestiche**, cioè per danni materiali e diretti subiti da membri della *Famiglia* del *Contraente* che hanno meno di 16 o più di 60 anni dovuti al *Furto* di soldi (inteso soltanto come denaro contante) a seguito di una truffa in *Casa*. La copertura viene fornita soltanto se l'accesso in *Casa* avviene approfittando della buona fede delle persone assicurate, e la *Compagnia* paga, per *Sinistro* e per ogni anno in cui si rinnova la *Polizza* e quindi si è assicurati, fino a un massimo di:

- 500 euro se è stata scelta la formula BASIC,
- 1.000 euro se è stata scelta la formula PLUS.

Se la *Casa* è protetta da un impianto di allarme antifurto a norme CEI, il *Contraente* deve mantenere l'impianto sempre ben funzionante e attivarlo ogni volta in cui c'è la necessità di proteggere la *Casa*, ad esempio quando non rimane nessuno al suo interno.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 13. Cosa non può essere assicurato

Con l'ambito Contenuto della sezione Casa, non può essere assicurato il *Contenuto* di una Casa che non ha le caratteristiche indicate all'art. 1.



Oltre a quanto scritto qui, vanno SEMPRE verificati i casi in cui non si ha diritto all'*Indennizzo* (art. 6).



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 14. Casi in cui si riduce l'indennizzo

Ci sono alcuni casi in cui l'*Indennizzo* subisce delle limitazioni e quindi viene ridotto perché una parte del danno non può essere pagata e rimane quindi a carico della Persona assicurata (in termini assicurativi si parla di scoperti e franchigie).

Con questa garanzia, per ogni *Sinistro* rimane a carico della Persona assicurata una somma di 250 euro (in termini assicurativi è una franchigia).

Se viene scelta la formula PLUS, la Persona assicurata può mandare alla *Compagnia* un elenco degli oggetti da assicurare perché fanno parte del *Contenuto* della *Casa* con l'indicazione del loro valore. Si tratta di una perizia che può essere fatta in completa autonomia dal *Contraente* attraverso un servizio che mettiamo noi a disposizione con una app su cui è possibile caricare tutta la documentazione che ci serve.

Se alla *Compagnia* non viene mandata questa perizia, in caso di *Sinistro* rimane a carico della Persona assicurata una somma pari al 20% dell'ammontare del danno (in termini assicurativi è lo scoperto).

! È IMPORTANTE SAPERE

Sia con la formula BASIC sia con la formula PLUS, se sul *Modulo di proposta* è stato indicato che la *Casa* in cui si trova il *Contenuto* è protetta da un impianto di allarme a norme CEI, ma il *Contraente* non lo mantiene sempre ben funzionante e non lo attiva ogni volta in cui c'è la necessità di proteggere il *Contenuto* della *Casa*, allora rimane a carico della Persona assicurata uno scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno in caso di *Sinistro*.

Art. 15. Dove è valida la garanzia

Come indicato all'art. 5, anche questa garanzia è valida SOLO sul territorio italiano; quindi, sono esclusi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.

Art. 16. Casi in cui non si ha diritto all'indennizzo

Ci sono casi in cui anche se si verifica un *Sinistro* non si ha diritto a nessun *Indennizzo* (in termini assicurativi si parla di esclusioni). Per questa garanzia valgono tutte le esclusioni previste all'art. 6.1 per la garanzia Contenuto - Incendio all



risks.



CHE OBBLIGHI HO?

Art. 17. Cosa fare quando si verifica il sinistro (la denuncia del sinistro)

Per questa garanzia vale quanto abbiamo già detto agli articoli 7.1 (per i modi con cui bisogna avisare la *Compagnia*), 8 (per gli obblighi che bisogna rispettare quando c'è un *Sinistro*) e 9 (su come la *Compagnia* valuta, quantifica e paga i danni provocati da un *Sinistro*) per la garanzia Contenuto - Incendio all risks.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Retro di copertina

Sede Legale: Palazzo Meucci
Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - t +39 02 9049.1
Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese
di Milano n. 02430620159 –
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa
autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974
(G.U. n. 219 del 22/08/74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di
Assicurazione e Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo
Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediolanum Vita S.p.A. -
Società con unico Socio.

mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it
www.mediolanumassicurazioni.it

Edizione 23/05/2025

È un prodotto di

